

Regolamento 28 gennaio 2010, n. 3

“Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato”

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento istituisce e regola la figura dei ricercatori a tempo determinato, assunti mediante contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica. I contratti danno vita ad un rapporto di lavoro subordinato e sono stipulati con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuole di specializzazione ovvero con soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale o equivalente o con altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge n. 230 del 2005.

Art. 2

Rapporto di lavoro e trattamento economico

La qualifica dei soggetti assunti ai sensi del presente regolamento è di “ricercatore a tempo determinato” a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università degli studi di Messina provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile.

I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione ai Consigli di Facoltà, ai Consigli di corso di studio ed ai Consigli di Dipartimento.

Ai soggetti titolari dei contratti si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con l'Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, nonché quelle dello Statuto, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell'Ateneo.

Il trattamento economico minimo dei ricercatori a tempo determinato è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art. 2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158.

Il corrispondente impegno orario dei titolari dei contratti è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative.

Il suddetto trattamento economico minimo, in base agli impegni richiesti all'interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita Commissione, composta anche da soggetti esterni all'Ateneo, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto.

Il trattamento economico sopra indicato è modificato, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La titolarità di contratti di lavoro a tempo determinato non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Messina ma l'attività svolta costituisce titolo preferenziale nei concorsi che prevedano la valutazione di titoli.

Art. 3

Procedura di selezione

I Consigli di Facoltà, individuano i settori scientifico-disciplinari per i quali avanzano motivata richiesta di assegnazione di posti di ricercatore a tempo determinato.

Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette e sentito il Consiglio di Amministrazione, stabilisce il numero dei ricercatori a tempo determinato, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica dell'Ateneo ed alla promozione di giovani talenti, nonché in rapporto al potenziamento dell'offerta formativa dell'Ateneo. Il Senato Accademico individua, quindi, il Settore scientifico disciplinare, il Corso di laurea, il Dipartimento e relativa sezione, nonché, con riguardo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Unità operativa complessa presso cui il ricercatore svolgerà la propria attività.

Il reclutamento avviene sulla base di una selezione pubblica per titoli e un seminario pubblico.

Al bando di selezione, emanato con decreto rettorale, sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e pubblicazione sul sito internet della stessa.

Nel bando sono indicati:

1. i settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 2. la durata del contratto;
 3. i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione, nonché gli eventuali titoli preferenziali ai sensi dell'art. 1, c. 14, della legge n. 230 del 2005;
 4. i documenti che i vincitori della selezione sono tenuti ad esibire al fine della stipula del contratto.
- I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4

Requisiti di partecipazione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati italiani e stranieri in possesso dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto costituisce titolo preferenziale.

Art. 5

Composizione e nomina della Commissione giudicatrice

Per ciascuna procedura di selezione, il Senato Accademico designa una Commissione giudicatrice di tre membri, scelti tra i professori di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento ovvero a settori affini e scelti in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto rettorale, pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università.

Art. 6 Attività della Commissione

La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la selezione, che sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Università.

Alla Commissione compete l'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati, formulando un giudizio sulle pubblicazioni e sui titoli dagli stessi esibiti, secondo indicatori e parametri internazionalmente riconosciuti di valutazione della ricerca scientifica, tenuto altresì conto del parere espresso sulle pubblicazioni e sui titoli dei candidati da uno studioso insigne, di levatura internazionale, allo scopo designato dal Senato Accademico per ciascuna procedura di selezione.

Ultimata la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, la Commissione formula e rende pubblica una graduatoria temporanea assegnando ad ognuno dei concorrenti un punteggio. Sulla base della graduatoria temporanea, la Commissione predispone una lista ristretta di concorrenti formata da coloro che si trovano nel quarto superiore della graduatoria, compresi gli eventuali ex aequo. Al fine di determinare il numero dei concorrenti della lista ristretta, si calcola un quarto del numero dei componenti della graduatoria, arrotondato all'intero superiore. Nel caso in cui la lista così determinata contenga un numero di concorrenti inferiore al doppio del numero dei posti banditi per ciascun settore scientifico-disciplinare aumentato di due, si aggiungono altri concorrenti in ordine di graduatoria fino a raggiungere tale valore o fino all'esaurimento della graduatoria.

I concorrenti della lista ristretta terranno un seminario pubblico sui risultati dagli stessi ritenuti più interessanti e significativi della propria attività di ricerca. Al seminario sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso Settore scientifico disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

La Commissione valuta le conoscenze acquisite, il metodo di ricerca, nonché le capacità espositive di ciascun concorrente.

Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il vincitore.

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore.

La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

Art. 7 Divieto di cumulo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997 o con le borse di ricerca post lauream.

[xxx]

Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, c. 20, della legge n. 230 del 2005.

Art. 8
Contratto individuale di lavoro

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore, previa presentazione da parte del primo della documentazione indicata nel bando.

Il contratto indica:

- a) l'oggetto della prestazione, con particolare riferimento all'impegno orario riguardante sia ricerca sia la didattica;
- b) la durata del rapporto di lavoro;
- c) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- d) l'indicazione della retribuzione.

All'atto della stipula l'interessato sarà altresì invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento.

Qualora il vincitore della procedura di selezione manifesti volontà di rinunzia al contratto ovvero sia cessato dal rapporto per qualunque causa, è data facoltà di subentro nel contratto stesso secondo l'ordine della graduatoria stabilito dalla Commissione giudicatrice.

Art. 9
Durata del contratto

I contratti di cui al presente regolamento hanno una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Possono essere rinnovati fino ad una durata complessiva di sei anni, compreso il periodo iniziale, dietro valutazione positiva dell'attività svolta motivatamente espressa dal Consiglio di Facoltà e dal Consiglio di Dipartimento presso i quali i ricercatori hanno esercitato l'attività stessa. Il rinnovo è adottato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, resa esecutiva con decreto rettorale.

Art. 10
Dichiarazione di regolare svolgimento

I ricercatori a tempo determinato sono tenuti ad esibire all'Area stipendi e trattamenti pensionistici dichiarazione trimestrale dei responsabili delle strutture presso cui svolgono le attività didattiche e di ricerca attestante il regolare svolgimento delle stesse. La mancata presentazione della dichiarazione suddetta comporta rescissione del rapporto di lavoro.

Art. 11
Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, sia nazionale che di Ateneo.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.